

interessi, e questo è regolato dal paragrafo primo, l'altra non riguarda i depositi giudiziari, ed è regolata dal paragrafo terzo.

BERTOLINI. Farò neppure l'emendamento perchè vedo che la Camera ha forse la preconcepita idea di non accettarne per non rimandare la legge al Senato.

PRESIDENTE. Proponga il suo emendamento e la Camera poi voterà.

BERTOLINI. Propongo dunque l'emendamento che sarebbe di aggiungere ai numeri 1, 2 e 4 anche il numero 3.

MIGLIETTI. A parer mio, la questione si è sviata alquanto. Coll'articolo 15 si volle in certo modo stabilire una pena a carico di coloro i quali avendo depositato una somma nella Cassa, ed essendo venuto il giorno in cui possono esigerla liberamente non si presentino. Nella stessa guisa che in principio della legge si è stabilito che per le somme depositate l'amministrazione non corrisponde gli interessi se non trascorsi due mesi ed un giorno, così mi pare che in questo articolo 15 si volle stabilire che quando è venuto il giorno in cui la somma può essere liberamente esatta, l'amministrazione non sia più tenuta a pagare gli interessi. È un favore che si accorda alla Cassa, ma se ciò si poteva stabilire quanto ai depositi fatti dai privati, non parmi poi giusto che si stabilisca egualmente relativamente ai depositi che si fanno dai comuni, dalle provincie e dalle divisioni, sia perchè questi corpi hanno bisogno di maggior tempo onde potersi abilitare all'esazione, sia perchè inoltre la legge doveva favorire questi corpi morali.

Noti ancora la Camera che relativamente ai comuni, alle provincie ed alle divisioni, come anche relativamente agli istituti di carità e di beneficenza, vi sono disposizioni particolari riguardo al modo di ritirare le somme.

Così all'articolo 12 si stabilisce che a vece che la restituzione delle somme depositate dai privati debbe essere fatta dall'amministrazione nel periodo di un mese, trascorso il giorno stabilito, oppure, quando non vi è ora precisa, dal giorno del diffidamento quanto riguarda ai depositi che si fanno dalle divisioni, dalle provincie, dai comuni, dagli istituti di carità e di beneficenza vi è il termine di due mesi. In sostanza io credo che il motivo della legge si è perchè volendo favorire i comuni, non vi era motivo per cui i medesimi fossero compresi in quella disposizione, la quale deve riflettere unicamente coloro i quali possono liberamente disporre, e che conseguentemente non essendovi più alcun motivo che mantenga il deposito, possono presentarsi per esigere le somme depositate. Tale disposizione poi non suscita alcun inconveniente, imperocchè le somme le quali si depositano dai comuni, che sono indicate dal § 3 dell'articolo 2, sono quelle dovute da divisioni, provincie, comuni, istituti di carità e di beneficenza, dalle quali non possa effettuarsi lo sborso ai rispettivi creditori o per causa di opposizioni, o per non aver questa la libera amministrazione dei loro averi. Supponiamo il caso che questi tali, i quali non devono esigere dai comuni o dalle corporazioni, abbiano coi necessari incumbenti stabilita la loro facoltà di esigere; il comune dal suo canto, le provincie, le divisioni non possono nell'atto stesso pagare; questi creditori hanno conseguentemente ancora la ragione di esigere dalle corporazioni gli interessi. Voleva giustizia che queste corporazioni non fossero obbligate a ritirare immantinenti il denaro, e non ritirandolo potessero ancora percevere dalla Cassa gli interessi.

BERTOLINI. Ritiro il mio emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se vogliono che lo metta ai voti lo metterò, credo però che sia ancora necessaria una spiegazione.

L'alinea 3 dell'articolo 2 dispone che le somme che sono dovute dalle divisioni, dalle provincie e dai comuni o istituti di carità e di beneficenza, delle quali non si può fare lo sborso, devono lasciarsi in questa Cassa di deposito, ed allora la Cassa dà il 2 per cento.

Si stabilisce poi in quest'articolo che cessi la decorrenza di ogni interesse a favore di quelli i quali possono esigere il credito e che non lo esigono. Ma quelli che possono esigere questo credito dalla Cassa di deposito, nel caso dell'alinea 3 dell'articolo 2 non sono i comuni, le provincie, le divisioni che hanno fatto il deposito, ma sono i creditori di questo comune, di queste provincie, di queste divisioni, i quali non si erano ancora posti in regola. Dunque se questi tali non esigono dalla Cassa di deposito queste somme depositate, i comuni non devono soffrire danno per l'incuria di cotesti creditori, e nello stesso modo che se avessero queste somme nelle mani potrebbero goderne a loro vantaggio, sebbene autorizzati, così restando nella Cassa dei depositi finchè i creditori non le esigono, questa continua a quei corpi gli interessi.

Pongo ai voti l'articolo 15.

(La Camera approva.)

(Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 sono successivamente approvati senza discussione.)

« Art. 28. Un apposito regolamento sancito da decreto reale prescriverà le norme da osservarsi nell'adempimento della presente legge. »

CAVALLINI. Io non intendo di esporre osservazioni intorno all'articolo che viene ora posto in discussione, ma invitare soltanto il signor ministro dei lavori pubblici perchè fra le disposizioni regolamentari che crederà bene di stabilire per meglio raggiungere lo scopo di questo progetto di legge, una anche ne voglia statuire, mediante la quale nelle singole provincie, o quanto meno nei capoluoghi di divisione sieno istituite altrettante casse ausiliari, o nominati speciali agenti destinati a raccogliere le somme da depositarsi, ed a farne la restituzione, perchè in caso diverso sia evidente che le persone ed i corpi morali che sono obbligati al deposito di somme, troppo grave pregiudizio risentirebbero nello eseguirlo nella capitale, e pressochè illusorio tornerebbe il disposto dell'articolo 4 del progetto per gli stabilimenti ed i privati che vi sono contemplati.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio osservare che anche attualmente nel regolamento 13 agosto 1840 è disposto per questo che le casse provinciali facilitino i pagamenti e le riscossioni, essendo detto:

« I depositi saranno fatti nella Cassa dei depositi direttamente ovvero per mezzo delle tesorerie provinciali secondo che meglio converrà ai deponenti. »

Ed all'articolo 26 è scritto:

« Il ricevimento dalle tesorerie provinciali, di cui all'articolo 20, sarà ordinato dagli intendenti senza che occorra alcuna autorizzazione dell'amministrazione. »

Così anche rispetto alla riscossione è provveduto perchè all'articolo 53 è detto:

« I mandati appartenenti a creditori nelle provincie saranno loro pagati per mezzo di quei tesoriери nel modo stabilito agli articoli 59 e 63. »

Dunque mi pare si sia provvisto abbastanza. E siccome è già stabilita dalla legge la disciplina di contabilità, finchè si faccia un regolamento nuovo non si può dubitare che in esso non abbiansi a conservare le stesse facilitazioni.